



Campionato a Squadre Maschili – Serie C2 – Stagione 2024/2025

Decisione n. 4 – Stagione 2024/2025

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

Letta l'istanza dd. 21.01.2025 trasmessa da parte della Presidenza del Comitato Provinciale Trentino, è risultato che:

- in data 18.01.2025, nell'ambito del Campionato in intestazione, si è tenuto l'incontro tra la Polisportiva Besenello ASD e la TT Bolghera ASD;
- il Giudice Arbitro dell'incontro, a referto ha indicato che al termine del 2° set del 7° incontro sul risultato di 10-10, il giocatore Moratelli Giuliano è stato ammonito dallo stesso per bestemmie e successivo lancio di racchetta; indicava altresì che il giocatore della Bolghera Delama Domenico si era poi ritirato dall'incontro;
- a referto, il giocatore Delama Domenico ha fornito la propria versione, osservando di essersi ritirato dall'incontro a causa del comportamento, anche intimidatorio, assunto dal giocatore Moratelli.

CONSIDERATO CHE

Per quanto concerne il comportamento dell'atleta Moratelli Giuliano, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITeT, tutti gli affiliati e tesserati, atleti compresi, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

Il comportamento dell'atleta Moratelli ha pertanto violato le disposizioni regolamentari.

Sussistono altresì i presupposti per ritenere la Polisportiva Besenello ASD oggettivamente responsabile del comportamento assunto dal proprio atleta, con applicazione della relativa ammenda prevista dalla Tabella Quote Federali – Stagione 2024/2025.

Per quanto invece riguarda il ritiro dell'atleta Delama Domenico, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale – Stagione agonistica 2024/2025, in caso di abbandono senza autorizzazione del Giudice Arbitro, la squadra di appartenenza è considerata incompleta, con applicazione dell'art. 26 del Regolamento stesso.

Ai sensi del cit. art. 26, la squadra ospitata che si presenti incompleta sino al massimo di un incontro, è sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento, nonché con l'applicazione dei seguenti provvedimenti: un punto di penalizzazione e un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione.

Ai sensi dell'art. 7, lett. b), del Regolamento Campionati Provinciali a Squadre 2024-25, tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese saranno comminate dalla C.P.G.S. e/o dal GST nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale, invariate le penalità di punteggio in classifica eventualmente previste.

P. Q. M.

Il G.S., visto l'art. 2 Regolamento di Giustizia FITeT, nonché gli artt. 26 e 32 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale – Stagione agonistica 2024/2025 e l'art. 7, lett. b), del Regolamento Campionati Provinciali a Squadre 2024-25, dispone:

- la squalifica dell'atleta Moratelli Giuliano della ASD Polisportiva Besenello per due giornate da scontarsi nell'ambito dei prossimi due successivi incontri di campionato;
- la comminazione di un'ammenda di € 5,00 alla Società ASD Polisportiva Besenello a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio atleta;
- nei confronti della squadra TT Bolghera ASD: la perdita dell'incontro dd. 18.01.2025 col punteggio più sfavorevole in relazione alla sua formula di svolgimento; l'applicazione di un punto di penalizzazione ed il pagamento dell'ammenda di importo pari al 25% della tassa di iscrizione al campionato a Squadre Maschili – Serie C2 – Stagione 2024/2025.

Trento, lì 31.01.2025

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo

